

PARTE I**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LAZIO**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 27 gennaio 2010, n. 2

Profilassi delle malattie infettive animali: individuazione della zona di protezione e sorveglianza per malattia vescicolare enterovirus del suino (MVS) in alcuni comuni del territorio regionale.

Al Presidente della Regione Lazio

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 ;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954, n. 320;

Vista la legge regionale 6 giugno 1980 n. 55, concernente "Esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 16 e 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833" ed in particolare, l'art. 6 che prevede l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/1996, n. 362, concernente il regolamento recante le norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2007 recante "Modifica dell'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2007;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26/06/2008;

Visto il rapporto di prova n. R1624/9601/2010 del 19/01/2010 del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari di Brescia che conferma la presenza dell'enterovirus della Malattia Vescicolare dei Suini tramite PCR in campione di feci proveniente dall'Azienda "Stefanelli Silvano" (cod. az. 011LT488), sita in via Migliara 43- Latina;

Preso atto che dai rilievi effettuati dall'Osservatorio Epidemiologico veterinario regionale i comuni presenti nell'Allegato A rientrano all'interno del raggio, rispettivamente, di 3 Km e di 10 km dal focolaio accertato dall'Azienda "Stefanelli Silvano" (cod. az. 011LT488);

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente adottare il provvedimento di delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di MVS testé menzionati, a tutela del patrimonio suinicolo regionale;

ORDINA

Articolo 1

(Definizione delle zone di protezione e di sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus dei suini)

È dichiarata zona di protezione e di sorveglianza da malattia vescicolare da enterovirus dei suini, la porzione di territorio dei comuni delimitati ed elencati nell' Allegato A del presente provvedimento compresa rispettivamente in un raggio di 3 Km e in un raggio di 10 Km dai focolai accertati negli allevamenti indicati nel medesimo allegato.

Ai limiti della zona di protezione e di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali tabelle ben visibili riportanti, rispettivamente la scritta:

"Zona di Protezione per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI"

"Zona di Sorveglianza per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI"

Articolo 2

(Misure da adottare in zona di protezione)

Nell'ambito della zona di protezione sono disposte le seguenti misure:

- a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;
- b) visite periodiche delle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è valutata dal servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e sarà in funzione della gravità dell'epidemia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;
- c) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando i criteri previsti dalla O.M. 12/04/2008;
- d) le visite e i risultati degli esami sono annotati in apposito registro;
- e) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; tuttavia, è consentito il transito di animali trasportati su strada e per ferrovia, lungo le grandi vie di comunicazione, a condizione che non vengano effettuate soste intermedie nell'ambito della zona di protezione;
- f) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio che provvede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
- g) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta.

Trascorsi 21 giorni può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio l'uscita dei suini dalle aziende per essere trasportati in un macello, in vincolo sanitario, con mezzi sigillati e con il rispetto delle procedure previste dal D.M. 28 marzo 2007;

Articolo 3

(Misure da adottare in zona di sorveglianza)

Nell'ambito della zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

- a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare;

- b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio in provenienza dalla singola azienda purché:
- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
 - sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
 - sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui al D.M. 28 marzo 2007;
 - ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
 - i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'art. 64 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 4

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda alle disposizioni del D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362, del D.M. 28 marzo 2007 e del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320.

Articolo 5

(Esecuzione)

Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza i Sindaci dei Comuni di cui all'Allegato A, gli agenti della Forza Pubblica e il Servizio Veterinario delle Aziende UU.SS.LL. del territorio regionale interessato, i quali provvederanno ad informare la popolazione presente nei territori di competenza con i mezzi ritenuti più idonei.

Articolo 6*(Durata)*

Le misure stabilite agli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza sono revocate, a seguito delle attività previste a tale scopo dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 e dal D.M. 28 marzo 2007.

Articolo 7*(Sanzioni)*

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).


La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì 27 gennaio 2010

Il Vice Presidente
MONTINO

ALLEGATO A

Buffer di 3 e 10 KM intorno all'azienda 011LT488



Comuni(Zona Protezione)	Provincia	Comuni (Zona Sorveglianza)	Provincia
Latina	Latina	Sermoneta	Latina
		Bassiano	Latina
		Sezze	Latina
		Pontinia	Latina
		Sabaudia	Latina